



AZIENDA SANITARIA USSL 13

P.le Ospedale, 1 - 24047 Treviglio

Servizio n.1 -

Sede di 24058 Romano di Lombardia via XXV Aprile, 11

tel.0363/990213 fax 0363/990209

Resp. Dr. Giuseppe Bettoni

prot.n. 4248

12 DIC 1997

COMUNE DI PARÀ GRESINADA	
12 DIC 1997	
PROT. N° 11919	Cat. U... di G... Fess.

TEC
Ass. GIUSSANI

Ai Signori Sindaci
Ambito Territoriale
Azienda USSL 13
Loro Sedi

Oggetto : **Modifiche - integrazioni Reg. Loc. d'Igiene Tit. I°, Tit. III°, norme finali.**
Art. 344 TULLSS n. 1265/34; Artt. 9 -53 L.R. 64 - 65 /81; Art. 3 L. R. 61/84.

Si trasmette in allegato copia modifiche - integrazioni al Reg. Loc. d'Igiene così come deliberato dall'USSL nella seduta del 30/10/97.

Le modifiche sono le stesse presentate in occasione della Conferenza dei Sindaci del 30/07/97.

Per facilitarne la lettura, se ne riassumono di seguito i contenuti più significativi e di maggior interesse per le SSLL.

- Il p. 1.7.4 è di stretta pertinenza USSL riguardando il deposito della firma dei sanitari.
- Ai pp. 3.4.1 - 3.4.12 - 3.6.13 - 3.10.1 - 3.10.2, si sono volute risolvere alcune problematiche inerenti l'edilizia rurale, semplificando od abolendo alcune norme poco gestibili per questo tipo di costruzioni.
- Ai pp. 3.4.10 - 3.4.12, sono stati rivisitati i parametri di aeroilluminazione cercando di semplificare o prevedere in modo più preciso eventuali possibilità di deroga, specie per costruzioni rurali, ma non solo.
- Ai pp. 3.10.5 - 3.10.7 a, b, c, d, e 3.10.9 - 3.10.10, sono state introdotte le distanze tra manufatti nonché ricoveri di animali e le residenze, siano esse abitazioni singole o zone residenziali.
- Il cap. 16 che riguarda impianti di radiocomunicazione, è stato introdotto ex novo e a scopo d'indirizzo e necessiterà certamente di future modifiche in rapporto a nuove conoscenze scientifiche di merito.

Si tralasciano volutamente considerazioni su altri punti di carattere più generale.

ADEMPIMENTI DEI COMUNI

- 1) Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale così come proposto dall'Azienda USSL o con introduzione di eventuali modifiche
- 2) Parere di merito dell'Azienda USSL sul Regolamento Comunale d'Igiene approvato e/o sulle modifiche (art. 24 L.R. 39/80)
- 3) Adozione definitiva
- 4) Pubblicazione all'albo ed entrata in vigore dopo 15 gg.
- 5) In caso di mancato atto formale di recepimento da parte del C.C., il termine di applicazione è fissato dall'Art. 3 L.R. 61/80, a decorrere dalla comunicazione da parte dell'USSL ai Comuni .

Come norma transitoria, al fine di accelerare l'applicazione delle nuove norme regolamentari, in attesa del completamento dell'iter procedurale di cui ai punti precedenti, è intenzione dello scrivente Servizio dare applicazione immediata alle modifiche proposte per quegli aspetti di difficile gestione e comunque più favorevoli per il cittadino, richiamando sempre a confronto la norma attualmente vigente.

A disposizione per ulteriore chiarimenti, si coglie l'occasione per distintamente salutare.

Treviglio, 02/12/97

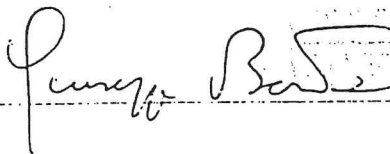


IL RESPONSABILE SERVIZIO 1°
(dr. Giuseppe Bettoni)

AZIENDA SANITARIA
UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE 13
TREVIGLIO

Verbale di Deliberazione N. 1640/1997

Responsabile del procedimento:



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno millenovecentonovantasette, addì 30 del mese ottobre alle ore 12.00
presso il Presidio Ospedaliero di Treviglio il Direttore Generale dr. Fabrizio Pantè ha adottato la seguente
deliberazione:

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TIPO.

Con l'assistenza del Direttore Amministrativo dr. Carlo Cavalleri, che svolge anche le funzioni di Segretario e del
Direttore Sanitario Dr. Francesco Currò

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le delibere della Giunta Regionale Lombardia n.49784 del 28.3.1985, n.52097 del 7.5.1985, n.4/45266 del 25.7.1989 e n.5/33946 del 16.3.1993, ai sensi della art. 53 della L.R. n.64/81, relative all'adozione e alle integrazioni del Regolamento Locale di Igiene Tipo;

RILEVATA la necessità di aggiornare ed integrare i Titoli I e III e le Norme Finali del Regolamento Locale di Igiene Tipo in dotazione presso questa Azienda Sanitaria USSL 13;

VISTA la procedura adottata da questa Azienda USSL intesa ad effettuare l'aggiornamento del Regolamento Locale di Igiene Tipo;

RICHIAMATA la presentazione e l'illustrazione delle modifiche da apportare al Regolamento Locale di Igiene nella riunione della Conferenza dei Sindaci del 30.7.1997;

VISTA la proposta di modifica ed integrazione dei suddetti titoli formulata dal Responsabile del Servizio 1° di questa Azienda USSL, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la L.R. n.61/84;

RACCOLTI i pareri obbligatori dei Direttori Sanitario ed Amministrativo, ciascuno per la rispettiva responsabilità e competenza;

d e l i b e r a

- di modificare ed integrare i Titoli I e III e le Norme Finali del Regolamento Locale di Igiene Tipo di questa Azienda USSL così come formulato dal Responsabile del Servizio 1° nella proposta allegata quale parte integrante della presente deliberazione;

- di trasmettere copia della presente deliberazione ai sigg. Sindaci dei Comuni di questo ambito territoriale e ai Responsabili dei Servizi di questa Azienda USSL.

=====

Titolo 1 - Capitolo 7

Esercizio dell'attività di vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
1.7.4 Obbligo della registrazione dei titoli Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente nel territorio dell'USSL, sia privatamente sia come dipendente di istituzioni pubbliche, una delle attività previste al precedente art. 1.7.2 deve dimostrare al competente Servizio n 1 il possesso dei requisiti e fare registrare, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, il relativo diploma e/o titolo di abilitazione, nonché depositare la propria firma presso il Servizio n 1 prima dell'inizio dell'attività. Per gli adempimenti sopra indicati il Responsabile del Servizio n 1 curerà per conto di ciascuno dei Comuni dell'USSL la tenuta di un apposito registro ove provvederà ad annotare quanto previsto al comma precedente e gli estremi di iscrizione all'albo professionale per i soggetti a tale obbligo. Il registro è pubblico e può essere visionato da chiunque lo richieda; i soggetti di cui al primo comma sono tenuti a procedere al rinnovo del deposito di firma almeno ogni quinquennio; in tale occasione e ad ogni richiesta il Responsabile del Servizio è tenuto a relazionare a tutti i sindaci ed all'E.R. sulla situazione degli esercenti di cui al primo comma.	1.7.4 Obbligo della registrazione dei titoli Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente nel territorio dell'USSL, sia privatamente sia come dipendente di istituzioni pubbliche, una delle attività previste al precedente art. 1.7.2 deve dimostrare al competente Servizio n 1 il possesso dei requisiti e fare registrare, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, il relativo diploma e/o titolo di abilitazione, nonché depositare la propria firma presso il Servizio n 1 prima dell'inizio dell'attività. Per gli adempimenti sopra indicati il Responsabile del Servizio n 1 curerà per conto di ciascuno dei Comuni dell'USSL la tenuta di un apposito registro ove provvederà ad annotare quanto previsto al comma precedente e gli estremi di iscrizione all'albo professionale per i soggetti a tale obbligo. Il registro è pubblico e può essere visionato da chiunque lo richieda: il Responsabile del Servizio è tenuto a relazionare a tutti i sindaci ed all'E.R. sulla situazione degli esercenti di cui al primo comma.

Titolo 3 - Capitolo 4
Requisiti degli alloggi

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
3.4.1 Principi generali. Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.	3.4.1 Principi generali. Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere di norma raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente. Al fine di favorire il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente si ritiene accettabile negli interventi di ristrutturazione e/o recupero ai fini abitativi degli immobili esistenti in zona agricola che gli alloggi possano essere composti anche da locali separati posti su piani diversi e raggiungibili anche solo esternamente purché attraverso passaggi coperti o scale dotate di semplice copertura. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

Titolo 3 - Capitolo 4
Requisiti degli alloggi

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
3.4.10 Aeroilluminazione naturale Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.3 lettera a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale. Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale: a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.4.22, gli spogliatoi e i ripostigli; d) i locali non destinati alla permanenza di persone e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale. In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), e), f) devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale di cui agli artt. 3.4.47 e 3.4.48.	3.4.10 Aeroilluminazione naturale Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.3 lettera a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale. Per a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione; d) i locali non destinati alla permanenza di persone e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale è ammessa una aeroilluminazione esclusivamente artificiale. Al fine di realizzare e mantenere le condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone gli spazi di cui alle lettere a), b), c) in cui il rapporto di aerazione naturale calcolato come rapporto tra la somma delle superfici apribili e la superficie calpestabile del locale fosse inferiore ad 1/14 (rapporto dedotto da quanto stabilito al punto 3.1.12 del presente Regolamento) dovranno essere dotati di un sistema di climatizzazione progettato nel rispetto delle norme UNI vigenti in tema di impianti aeraulici a fini di benessere. Gli spazi di cui alle lettere a), b), c) in cui il rapporto di aerazione naturale fosse compreso tra 1/10 ed 1/14 dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione o termoventilazione (cioè un sistema atto a realizzare e mantenere negli ambienti condizioni termiche, di qualità e di movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone) progettato in accordo con le norme UNI vigenti in tema di impianti aeraulici a fini di benessere. I locali di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione. I locali destinati a servizi igienici potranno essere dotati di aeroilluminazione esclusivamente artificiale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.4.22. Gli spogliatoi privi di aerazione naturale dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione che garantisca una portata di estrazione non inferiore a 2,5 l per secondo per metro quadrato. I ripostigli ciechi dovranno essere dotati di canna di ventilazione e le loro porte di griglia.

Titolo 3 - Capitolo 4
Requisiti degli alloggi

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
3.4.12 Superficie illuminante utile. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad una altezza di 60 cm e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 120 calcolata per una altezza $p=L/2$ (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo. La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente).	3.4.12 Superficie illuminante utile. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad una altezza di 60 cm e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 120 calcolata per una altezza $p=L/2$ (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo. La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente). Per gli interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare esistente in area agricola, al fine di poter mantenere il profondo loggiato caratteristico del cascinale lombardo, si considererà per il calcolo del rapporto di illuminazione naturale diretta il 50% della lunghezza dell'aggetto superiore, sempre nel rispetto del punto 3.4.9 del presente Regolamento.

Titolo 3 - Capitolo 6
Soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti, scale

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
3.6.13 Chiusura delle scale di uso comune Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato, fermo restando quanto previsto dall'art 3.6.9, qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.	3.6.13 Chiusura delle scale di uso comune Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato, fermo restando quanto previsto dall'art 3.6.9, qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani. Negli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, fermo restando quanto previsto dall'art 3.6.9, si ritiene accettabile che, qualora una scala sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani, questa sia semplicemente dotata di copertura e non chiusa su ogni lato.

Titolo 3 - Capitolo 4
Requisiti degli alloggi

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
(non esiste, viene introdotto ex novo)	3.8.5 Sale da gioco, luoghi di divertimento e spazi culturali - Dotazione di servizi igienici I locali adibiti a sale da gioco di superficie complessiva inferiore o uguale a 90 mq devono essere provvisti di almeno un servizio igienico dotato delle caratteristiche e delle attrezzature necessarie per renderne possibile l'utilizzo anche da soggetti portatori di handicap e con regolare antilatrina. I locali adibiti a sale da gioco di superficie complessiva compresa tra 90 e 180 mq devono essere provvisti di almeno due servizi igienici con regolare antilatrina divisi per sesso e di cui almeno uno dotato delle caratteristiche e delle attrezzature necessarie per renderne possibile l'utilizzo anche da soggetti portatori di handicap. Per ogni ulteriore raddoppio della superficie dovrà essere previsto un ulteriore servizio igienico (ad esempio esercizi che utilizzano locali di superficie complessiva compresa tra 180 e 360 metri dovranno essere dotati di 3 servizi igienici, e così via). Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente Regolamento. Nel caso in cui alla gestione dell'attività fosse addetto personale dipendente diverso dal titolare dovrà essere previsto un servizio igienico a suo uso esclusivo.

Titolo 3 - Capitolo 10
Case rurali, pertinenze e stalle

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
3.10.1 Definizione e norme generali Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento. Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a metri 3 in linea orizzontale. Non è comunque consentito destinare ad suo alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente Regolamento.	3.10.1 Definizione e norme generali Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento. Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale. Le case rurali di nuova costruzione dovranno distare non meno di 50 m da stalle, concimaie e vasche di raccolta delle deiezioni Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a metri 3 in linea orizzontale di alloggi esistenti. Non è comunque consentito destinare ad suo alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente Regolamento.
3.10.2 Locali per lavorazioni e depositi. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.	3.10.2.a Locali per lavorazioni. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata (ad es. essiccatoi, zone preparazione mangimi, ecc.) devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili. Nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitativo e posto ad una distanza di non meno di 25 metri dagli alloggi.
	3.10.2.b Locali adibiti a depositi I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

	E' vietato conservare nei luoghi di deposito e conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi che dovranno essere invece custoditi in idonei locali o armadi chiusi.
3.10.3 Dotazione di acqua potabile Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento. Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all'uso di cisterne che devono essere costruite a regola d'arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.	3.10.3 Dotazione di acqua potabile Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione, che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, secondo quanto disposto dal Titolo IV del presente Regolamento e dal DPR 236/88 e successive modifiche ed integrazioni. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento con particolare riguardo alla fascia di 10 m di raggio attorno al pozzo (zona di tutela assoluta).
3.10.4 Scarichi I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima. Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente regolamento. Devono inoltre essere collocati a valle lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno 50 m e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.	3.10.4 Scarichi I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima. Le concimaie, le vasche di stoccaggio delle deiezioni ed in genere tutti i serbatoi di raccolta liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e debbono avere accessi protetti. Per il recapito finale devono rispettare le norme del Titolo II del presente regolamento nonché le norme della Deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 e dell'8 maggio 1980, della Legge Regionale 27 maggio 1985 n 62 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 15 dicembre 1993 n 37 e suo Regolamento attuativo. Devono inoltre essere collocati al di fuori dell'area di rispetto dei pozzi di emungimento delle acque destinate al consumo umano così come definita dal DPR 236/88 ed idrogeologicamente a valle di tali pozzi. Distanze inferiori potranno essere accettate qualora venga prodotta una relazione tecnica elaborata da esperto abilitato che certifichi, in rapporto alle caratteristiche complessive della zona, l'esistenza di una idonea protezione della falda.
3.10.5 Rifiuti solidi Gli immondezzai sono consentiti solo presso le	3.10.5 Rifiuti solidi Gli immondezzai sono consentiti solo presso le

abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmataura. Gli immondezzai devono distare almeno 20 metri dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro. Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmataura. Gli immondezzai devono distare almeno 25 metri dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro. Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6 Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del responsabile del Servizio n.1 per quanto attiene le competenze in materia di Igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili dei Servizi I e Veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezziati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, o di commercio o di addestramento;
 - allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;
- detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e attualmente rilasciato dall'E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.6 Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del responsabile del Servizio n.1 per quanto attiene le competenze in materia di Igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.

Per il rilascio del parere si seguirà la procedura di cui all'allegato alla presente.

Per i ricoveri di animali già esistenti ed ubicati in aree urbanizzate non sono ammessi ampliamenti strutturali, né aumenti di consistenza dell'allevamento stesso.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili dei Servizi I e Veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezziati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, o di commercio o di addestramento (RR n 3 del 26/8/1989);
 - allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;
- detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e attualmente rilasciato dall'Azienda USSL competente per territorio.

3.10.7 Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

3.10.7 Caratteristiche generali dei ricoveri
I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56 e dell'art. 3.10.4 del presente Regolamento, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami nel rispetto della normativa vigente e di idonee

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno di liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere una superficie finestrata apribile in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

La progettazione dei ricoveri deve prevedere il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno di liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere una superficie finestrata apribile in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato

3.10.7.a Distanze degli allevamenti, stalle, concimaie, e vasche raccolta deiezioni dalle zone residenziali

La costruzione di nuovi ricoveri per animali (stalle, porcili, capannoni per l'allevamento di vitelli, specie avicole od altri animali), concimaie e vasche di raccolta deiezioni sono consentite solo in zone destinate ad uso agricolo dagli strumenti urbanistici adottati dai Comuni e, di norma, a non meno di

- 600 m per allevamenti di suini
- 500 m per allevamenti di vitelli a carne bianca e per allevamenti di animali da pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone;
- 400 m per allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini;
- 300 m per allevamenti di struzzi;
- 200 m per altri allevamenti avicoli diversi dai precedenti, allevamenti di conigli, allevamenti di cani ed in genere altri allevamenti non specificatamente citati;

dal punto più vicino del limite esterno delle zone residenziali già esistenti o previste dallo strumento urbanistico adottato dal Comune in cui si trova l'allevamento e da quelle esistenti o previste dagli strumenti urbanistici regolatori adottati dai Comuni limitrofi.

Distanze superiori od inferiori potranno essere eventualmente determinate dal Sindaco in relazione al tipo ed al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti ed all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.

Le distanze di cui al presente articolo non si applicano ai piccoli allevamenti di tipo familiare così come definiti dai successivi articoli.

Per gli allevamenti già installati e posti a

	distanze inferiori rispetto a quelle indicate potrà essere concesso l'ampliamento o il miglioramento delle strutture dal punto di vista funzionale purché vengano adottati opportuni interventi per la tutela igienico sanitaria e purché vengano previste idonee misure per la salvaguardia dell'ambiente.
	3.10.7.b Distanze degli allevamenti, stalle, concimaie, e vasche raccolta deiezioni dalle case sparse. Dalle case sparse e dalle case isolate dovranno essere rispettate di norma le seguenti distanze: • 100 m per tutte le tipologie di allevamento Distanze superiori od inferiori potranno essere eventualmente determinate dal Sindaco in relazione al tipo ed al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti ed all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.
	3.10.7.c Depositi di sostanze maleodoranti I depositi di sostanze che possono dare origine a sostanze maleodoranti compresi gli stoccaggi di granturco trinciato e di ogni altra materia di origine vegetale che può dare origine a fermentazione (silos a trincea, ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 m dalle abitazioni più vicine esclusa l'abitazione del conduttore del fondo. I depositi devono essere predisposti in modo tale da non permettere la fuoriuscita delle sostanze depositate o di acque luride prevedendo adeguati sistemi fognanti di raccolta e convogliamento in vasca di stoccaggio o in fossa liquami.
	3.10.7.d Colture di lombrichi e larve Le colture di lombrichi dovranno essere ubicate in zone ritenute idonee dal Responsabile del Servizio 1 dell'Azienda USSL competente per territorio. Le colture di larve di insetti (mosca carnaia) per la produzione di esche per la pesca dovranno essere ubicate a non meno di 1000 m da qualsiasi abitazione
3.10.8 Stalle Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolli. Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il	3.10.8 Stalle Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolli. Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 ed al Titolo IV del presente

personale di custodia e per i mungitori eventuali. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale che permette lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza di m. 2,20 finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.	Regolamento per il personale di custodia e per i mungitori eventuali. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza di m. 2,20 finestre apribili all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.
3.10.9 Porcili I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di m. 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.	3.10.9 Porcili <u>La realizzazione di nuovi porcili anche a carattere familiare è vietata all'interno del perimetro del centro abitato.</u> Nelle zone al di fuori del perimetro del centro abitato con destinazione agricola la realizzazione dei porcili a carattere familiare (intendendo con tale termine ai sensi della LR 37/93 gli allevamenti di animali aventi come scopo esclusivo il loro consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 1 t di peso vivo ovvero due capi grandi) è ammessa purché costruiti in muratura, ad una distanza minima di m. 50 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore e m 10 dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta. Tutti gli scarichi devono rispettare la vigente normativa in materia. Per i porcili esistenti all'interno del perimetro del centro abitato anche a carattere familiare il Sindaco, acquisito il parere del Servizio di Igiene Pubblica e di Medicina Veterinaria, determinerà ai sensi del TULLSS le particolari precauzioni che dovranno essere adottate o ne ordinerà l'allontanamento trattandosi di attività classificabili come insalubri.
3.10.10 Pollai e conigliaie I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a m. 10	3.10.10 Pollai, conigliaie ed altri allevamenti diversi <u>Nel perimetro del centro abitato è ammesso l'allevamento di avicunicoli ed altri piccoli animali da cortile in numero limitato al consumo diretto familiare (non più di 10 capi adulti complessivi) purché in struttura idonea posta ad una distanza non inferiore a m 10 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore.</u> Nelle zone al di fuori del perimetro del centro abitato con destinazione agricola sono ammessi allevamenti ad uso familiare (intendendo con tale termine ai sensi della LR 37/94 gli allevamenti di animali aventi come

	scopo esclusivo il loro consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di animali allevate) purché in struttura idonea posta ad una distanza non inferiore a m 50 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore. Nel <u>perimetro del centro abitato</u> è ammesso l'allevamento di cani o gatti in numero limitato (non più di 2 capi adulti complessivi se cani di grossa taglia e non più di 4 capi adulti se gatti o cani di piccola taglia) purché in struttura idonea posta a distanza non inferiore a m 10 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore. Per l'allevamento delle varie specie è in ogni caso vietato utilizzare soffitte, scantinati, garage ed altri vani di pertinenza dell'abitazione. Per i condomini valgono le disposizioni dello specifico regolamento condominiale adottato. Ulteriori precauzioni, se del caso, saranno indicate dal Responsabile del Servizio 1 e/o dal Responsabile del Servizio 4.
3.10.11 Abbeveratoi, vasche per il lavaggio Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiali impermeabile fino ad una distanza di m.50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni. Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.	3.10.11 Abbeveratoi, vasche per il lavaggio Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiali impermeabile fino ad una distanza di m.50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni. Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

Procedura per il rilascio del parere previsto dagli artt. 216 e 220 del TULLSS, art 48 DPR 303/56, LR 37/93 e §§ 3.1.2, 3.1.9 e 3.10.6 Regolamento Locale d'Igiene per progetti inerenti **strutture adibite all'allevamento** (per allevamento si intende ogni insediamento o complesso costituito da uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata nelle quali si svolgono attività di allevamento di animali, comprese le stalle di sosta. Comma 3, art 1, Regolamento attuativo LR 37/93)

Sintesi del procedimento

Gli Uffici Comunali, a cui andrà inoltrata la domanda, provvederanno a trasmetterla alla sede del Servizio, Viale Partigiano 6, Treviglio, utilizzando il modello A che contiene anche l'esame di procedibilità della pratica.

Il Servizio 1 esprime parere in merito alla concessione richiesta e propone eventuali prescrizioni in ordine alle modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle deiezioni, alla destinazione degli scarichi, alla tutela delle acque di falda, alla tutela igienico-sanitaria per la prevenzione dei rischi connessi con l'igiene edilizia e, più in generale, con le attività in materia di uso e assetto del territorio.

Il responsabile del procedimento all'interno del Servizio è il Responsabile dell'Unità Operativa di Igiene del Territorio e dell'Abitato.

L'iter istruttorio potrà essere interrotto una sola volta per la richiesta di eventuali integrazioni (= parere sospensivo) ovvero adeguamenti di tavole, ecc.

Il procedimento si concluderà di norma entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta con l'espressione del parere.

Il parere potrà essere solo

- favorevole (eventualmente con prescrizioni)
- sfavorevole

Il parere andrà in ogni caso adeguatamente motivato. Eventuali ulteriori chiarimenti in merito agli atti del Servizio potranno essere richiesti al responsabile del procedimento previo appuntamento telefonico (0363-301742 o 0363-419377).

Il parere è soggetto al pagamento, tramite bollettino di conto corrente postale disponibile presso gli Uffici Tecnici Comunali, delle seguenti tariffe parametrare sul numero di capi allevabili:

specie	numero di capi	tariffa
bovini ed equini	fino a 5	23000
	da 6 a 10	37000
	da 11 a 50	52000
	da 51 a 100	67000
	da 101 a 150	81000
	da 151 a 200	96000
	oltre 200 per ogni 50 capi in più o frazione	4500
animali da cortile	fino a 100	23000
	da 101 a 200	37000
	oltre 200 per ogni 50 capi in più o frazione	4500
suini, caprini, ovini	fino a 20	30000
	da 21 a 40	52000
	da 41 a 100	100000
	oltre 100 per ogni 50 capi in più o frazione	40000

Ai fini di una corretta valutazione igienico-sanitaria del progetto è necessario che lo stesso pervenga corredato della seguente documentazione:

- copia della domanda e del progetto edilizio completo di piante, sezioni, prospetti ed eventuali tavole di raffronto;
- copia dell'estratto dello strumento urbanistico vigente con l'individuazione del fabbricato;
- elaborato grafico in scala opportuna o descrizione che evidenzia le distanze da vicine abitazioni, industrie, allevamenti od altri insediamenti;
- destinazioni d'uso, dimensioni e volumetria dei locali o degli spazi, con altresì le indicazioni della dimensione delle aperture con relativo calcolo del rapporto aerante ed illuminante (ai fini di tale calcolo dovranno essere chiaramente individuate le aperture solo efficaci ai fini dell'aerazione, quelle solo efficaci ai fini dell'illuminazione e quelle considerate contemporaneamente efficaci sia fini aeranti che illuminanti). Dovranno essere inoltre riportate eventuali canne di ventilazione e di esalazione;
- copia del progetto di fognatura interna con l'indicazione delle reti, distinte per acque nere civili ed acque meteoriche e relativi terminali (con eventuale trattamento) e recapito finale.
- schema del sistema di approvvigionamento idrico. Per i casi di approvvigionamento idrico diversi dal pubblico acquedotto, deve essere allegato il progetto specifico o gli atti autorizzativi se già esistenti;
- descrizione del sistema di riscaldamento, combustibile, ubicazione delle caldaie, delle canne fumarie, dei camini e delle aperture per l'aerazione;
- descrizione, completa dei relativi elaborati grafici, di eventuali sistemi previsti per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti aerodisperse;
- dichiarazione impegnativa del progettista, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, con la quale si assume tutte le responsabilità in ordine al rispetto delle norme igienico-edilizie di cui al Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene;
- il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ovvero il Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato su supporto cartaceo ed informatico utilizzando in software appositamente predisposto dalla Regione (DGR 6/17149 del 01.08.96)
- per le attività soggette copia del nulla osta prevenzione (NOP) incendi o del certificato prevenzione incendi (CPI) previsti dalla vigente normativa (depositi di concimi oltre 50 tonnellate, deposito paglia e fieno oltre 5 tonnellate).

Il parere del Servizio di Medicina Veterinaria sarà acquisito direttamente dal Servizio e verrà trasmesso in allegato al parere trasmesso al Sindaco.

Titolo 3 - Capitolo 12
Lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
3.12.9 Caratteristiche dei locali I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere: A) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto; B) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad una altezza di m 2 dal pavimento: il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone; <omissis>	3.12.9 Caratteristiche dei locali I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere: A) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto; B) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad una altezza di m 2 dal pavimento; <omissis>

Titolo 3 - Capitolo 13
Autorimesse private e pubbliche

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
3.13.1 Autorimesse private: caratteristiche Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno di liquami. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra. <omissis>	3.13.1 Autorimesse private: caratteristiche Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra. <omissis>

Titolo 3 - Capitolo 16
Procedure urbanistiche, obblighi e responsabilità di esercizio per impianti di
radiocomunicazione

(Si tratta di un capitolo introdotto ex novo in aggiunta al Titolo 3 esistente)	3.16.1 Campo di applicazione Le norme di cui al presente capitolo si applicano agli impianti per la radiocomunicazione sonora e televisiva con esclusione di quelli destinati alla telefonia cellulare per i quali si applicano le disposizioni tecniche impartite con lettera Circolare del Settore Sanità e Igiene n. 1455701G-35540/S del 24 maggio 1995 e riportate nell'allegato A) al presente capitolo. Sono altresì escluse dal campo di applicazione le apparecchiature per usi amatoriali e comunque non legati all'esercizio di attività lavorative.
	3.16.2 Individuazione delle aree di installazione In assenza del piano territoriale di coordinamento regionale specifico per il sistema di impianti di radiocomunicazione, al quale si conforma il piano di coordinamento provinciale di cui al secondo comma dell'art 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli strumenti urbanistici comunali individuano le zone ove è consentita, per compatibilità con la tutela sanitaria e con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, l'installazione degli impianti di cui al presente capitolo.
	3.16.3 Procedure autorizzative Gli impianti di radiocomunicazione ed ogni loro modifica sono soggetti: a) alla concessione edilizia per la loro installazione; b) al nulla osta comunale di cui all'art 3.1.9 del capitolo I del presente Titolo, per il loro esercizio; c) a comunicazione, al Sindaco e alla USL competente per territorio, entro 30 giorni dal loro trasferimento a soggetti diversi dall'originario titolare o utilizzatore. L'installazione degli impianti di cui al presente titolo è consentita nell'ambito delle zone individuate dagli strumenti urbanistici generali del comune, salvo che sugli edifici destinati a: a) abitazioni; b) uffici; c) attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti di cui al presente titolo.
	3.16.4 Concessione edilizia La domanda di concessione edilizia può essere prodotta dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art.4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e deve essere corredata dai seguenti documenti a) copia della concessione ministeriale per i casi previsti. b) relazione descrittiva del tipo di intervento relativa alle caratteristiche edilizie e alle componenti impiantistiche e di esercizio; c) cartografia elaborata su base catastale in scala 1:2000, con indicazione della altimetria, rappresentata con curve di livello, della zona circostante l'impianto per un raggio di almeno 300 metri; in tale rappresentazione devono essere indicati sia l'impianto

	oggetto della domanda che gli edifici e i manufatti esistenti, qualificati per destinazione d'uso effettiva e con stima delle presenze umane stabili e temporanee. Gli edifici e i manufatti rappresentati devono essere corredati dalle indicazioni delle quote fuori terra; d) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici; e) descrizione dell'utilizzo previsto per l'impianto; f) dati tecnici dell'impianto secondo lo schema di cui all'allegato A) al presente capitolo; g) l'indicazione di massima, in mappa, della estensione delle zone di accesso interdetto completa di una descrizione del tipo di delimitazione che si adotterà; h) eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale per interventi in arte o immobili soggetti a vincoli; i) atto di impegno relativo alla buona manutenzione dell'impianto, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione. Il sindaco rilascia la concessione edilizia dopo aver acquisito il parere della competente struttura tecnica dell'Azienda USSL territorialmente competente
	3.16.5 Nulla osta all'esercizio La richiesta di nulla osta di cui alla lettera b) del precedente art 3.16.3 deve essere inoltrata al sindaco del comune territorialmente interessato, con firma autenticata del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, completa dei riferimenti della concessione edilizia di cui al precedente articolo e della concessione ministeriale ove prevista. Alla richiesta di nulla osta devono inoltre essere allegati: a) i risultati dell'indagine strumentale effettuata, sull'installazione funzionante, da parte di professionisti esperti nella materia, per l'esecuzione della quale si intende autorizzato, previa comunicazione al Sindaco e alla USL, un uso provvisorio degli impianti per un periodo massimo di 8 ore; b) la determinazione e descrizione in mappa delle zone ad accesso interdetto intendendosi per esse i luoghi in cui i valori di campo elettromagnetico superano i livelli di esposizione. Il sindaco rilascia il nulla osta all'esercizio su parere conforme della Struttura Tecnica della Azienda USSL-competente per territorio; dell'avvenuto rilascio il sindaco dà comunicazione alla stessa Azienda USSL. Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche dei sistemi radianti deve essere comunicata al sindaco e alla USSL competente.
	3.16.6 Impianti esistenti Gli impianti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a richiedere il nulla osta all'esercizio dietro presentazione della concessione ministeriale ove prevista e della documentazione di cui alle lettere b), c) e f) del precedente art. 3.16.4. Il nulla osta comunale viene rilasciato dal sindaco entro 90 giorni dalla richiesta ed è subordinato all'accertamento del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dall'

	IRPA. Per gli impianti che abbiano ottenuto il nulla osta di cui al precedente primo comma installati in zone non compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico vigente il comune adotta le relative varianti limitate alle aree sulle quali esistono i suddetti impianti.
	3.16.7 Disattivazione di impianti I titolari di impianti all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al Sindaco e all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Allegato A) all'articolo 3.16.5 documentazione tecnica informativa di interesse igienico Sanitario per postazioni di telefonia cellulare

A) descrizione dell'impianto

- a) tecnica di comunicazione e sintetica descrizione del sistema;
- b) tipologia, descrizione fisica, descrizione diagramma di irradiazione dei pannelli antenna, secondo il piano orizzontale e il piano verticale;
- c) numero dei pannelli antenna ed eventuale ripartizione in settori;
- d) orientamento dei settori;
- e) inclinazione;
- f) frequenza di trasmissione e ricezione.
- g) numero di canali attivabili per ogni settore
- h) potenza impegnata per canale e potenza totale erogabile contemporaneamente in ogni singolo settore;
- i) fattore di utilizzo previsto, per settore.

B) Punto di installazione

- a) ubicazione
- b) tipologia della struttura di supporto (traliccio, costruzione, ecc. nel caso di traliccio sovrapposto ad altra costruzione descrivere entrambi).
- c) piante e prospetti della struttura di supporto;
- d) nel caso che il sistema di antenne sia collocato sulla sommità di una costruzione, descrivere le modalità d'uso della stessa;
- e) nel caso che il sistema di antenne sia collocato sulla sommità di una costruzione, descrivere l'accessibilità degli eventuali lastrici e superfici calpestabili della stessi e indicare la presenza su di essi di qualsiasi altro tipo di impianto (antenne riceventi o trasmittenti, gruppi di condizionamento, cc;
- f) nel caso che il sistema di antenne sia collocato in facciata di una costruzione, descrivere la destinazione d'uso dei locali corrispondenti :

C) Descrizione dell'area

- a) planimetria in scala 1:2000 dell' area di almeno 100 m di raggio dai pannelli radianti, con l'indicazione delle altimetrie degli edifici presenti;
- b) risultati della misura a larga banda dell'intensità di CME di fondo , nel range di frequenza che comprende l'intervallo 1-1000 MHz. in prossimità del sito per l'installazione dell'impianto

D) Valutazioni e misure preventive

- a) valutazione preventiva delle intensità di C M E dovute agli impianti in oggetto in posizioni significative e/o cautelative nel raggio di 100 m dai pannelli radianti,
- b) descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi di persone in prossimità delle antenne;
- c) descrizione del complesso delle procedure e delle azioni previste per la limitazione della esposizione degli operatori addetti ai sistemi di antenna e descrizioni delle eventuali valutazioni preventivi di tipo medico a cui gli operatori fossero sottoposti ai sensi del DLgs 626/94

Allegato B) di cui alla lettera f) dell'articolo 3.16.4

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

A) DATI ANAGRAFICI

- a) Nome commerciale dell'emittente: riportare il nome di identificazione dell'emittente;
- b) Indirizzo sede legale: riportare la via, il numero civico, il CAP, il Comune e la Provincia, il numero di telefono ed il numero di fax
- c) legale rappresentante/ titolare: se il titolare è una Società indicare la ragione sociale e la sede legale; se il titolare è una persona fisica indicare generalità ed indirizzo.
- d) Indirizzo legale rappresentante/ titolare: riportare la via, il numero civico, il CAP, il Comune e la Provincia, il numero di telefono ed il numero di fax.
- e) Responsabile Tecnico: anche nel caso in cui tale mansione non esista indicare il nominativo della persona a cui è possibile rivolgersi per avere chiarimenti di carattere tecnico
- f) indirizzo Responsabile Tecnico: riportare la via, il numero civico, il CAP, il Comune e la Provincia, il numero di telefono ed il numero di fax.

Nota: L'emittente presenterà una sola scheda con i dati anagrafici e tante schede tecniche quanti sono i sistemi radianti utilizzati.

B) DATI TECNICI RELATIVI A CIASCUN SISTEMA RADIANTE

- a) Nome commerciale dell'emittente
- b) Indirizzo della postazione (nel caso in cui l'impianto trasmittente sia ubicato in una località abitata, indicare l'indirizzo; altrimenti indicare il nome della località (per esempio Monte Goi).
- c) Tipo di impianto: indicare se si tratta di impianto radiofonico, televisivo o di altro tipo
- d) Coordinate geografiche della postazione (indicare la latitudine e la longitudine in gradi, primi e secondi, riferite al meridiano di Greenwich, del punto in cui è situata l'antenna, da rilevare su cartine dell'Istituto Geografico Militare (scala 1:25.000) e la quota sul livello del mare).
- e) Tipologia dell'ubicazione dell'impianto: indicare se si tratta di traliccio posto in area aperta, alla sommità di edifici, sulla cima di montagne o sui loro fianchi)
- f) Costruttore dell'apparato
- g) Anno di costruzione
- h) Marca antenne
- i) Tipo
- j) Se impianto televisivo indicare il canale, la portante video (in MHz), la portante audio (in Mhz), la portante colore (in Mhz), la polarizzazione (orizzontale o verticale).
- k) Se altro impianto indicare la frequenza (in MHz).
- l) Altezza centro elettrico del sistema radiante dal piano campagna in metri (come centro del sistema radiante indicare il centro della striscia di pannelli più lunga)

C) PER OGNI FACCIA DEL TRALICCIO indicare

- a) AZIMUT FACCIA TRALICCIO (gradi Nord): indicare gli azimut delle normali alle singole facce
- b) AZIMUT ANTENNA/ CORTINA (gradi Nord): indicare gli azimut delle normali alle antenne.
- c) NUMERO ANTENNE: indicare per ciascuna faccia il numero totale delle antenne sovrapposte che lo compongono
- d) POTENZA INGRESSO (KW): indicare la potenza complessiva sulla faccia, la somma delle potenze che appartengono alla faccia, indipendentemente da come sia ripartita tra le antenne che compongono la faccia.
- e) GUADAGNO (dB): è il guadagno dell'antenna sulla faccia nell'azimut di massima irradiazione, espresso in deciBel
- f) (Potenza Equivalente Irradiata): indicare la potenza totale irradiata dalle antenne che compongono la faccia
- g) INCLINAZIONE ELETTRICA (gradi): indicare l'inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte.

Norme finali

Regolamento Locale d'Igiene Tipo	Testo modificato
1. Sanzioni Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Legge dello Statale o Regionale le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano le sanzioni previste dal TU delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n 1265 art 344) e TU della Legge Comunale e Provinciale (R.D. 3 marzo 1934 n 383 art 106); si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, gli artt. 32 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n 689 e le Leggi Regionali di attuazione (LL.RR. 5 dicembre 1983 n 90 e 4 giugno 1984 n 27).	1. Sanzioni Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Legge dello Statale o Regionale le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa da L 200.000 a L 1.000.000, fatto salvo il caso dell'oblazione in forma ridotta (facoltà dell'utenza); si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, la Legge 24 novembre 1981 n 689 e le Leggi Regionali di attuazione (LL.RR. 5 dicembre 1983 n 90 e 4 giugno 1984 n 27).

Si precisa che il testo modificato è quello adottato dall'Assemblea Generale dei Sindaci dell'ex USSL 32 riunitasi in data 7 gennaio 1986 con Deliberazione n 1/1986.

Da compilare a cura del Responsabile del procedimento

Capitolo

Conto di contabilità economica

Centro di costo

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

☒ Impegno

(a cura dell'U.O. Economico Finanziaria)

☐ Subimpegno

(Impegno di massima assunto con deliberazione

N. _____ del _____)

N. IMPEGNO	ESERCIZIO	STANZIAMENTO IMPEGNO DI MASSIMA	IMPEGNI O SUBIMPEGNI GIÀ ASSUNTI	IMPORTO DELLA PRESENTE	DISPONIBILITA' RESIDUA

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



FAVOREVOLE



SFAVOREVOLE PER I SEGUENTI MOTIVI:



PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO



FAVOREVOLE



SFAVOREVOLE PER I SEGUENTI MOTIVI:

